

L'Istituto informa la pubblica amministrazione

L'obbligo di certificato Ssn esteso agli orari «flessibili»

Aldo Ciccarella

■ La nuova disciplina su assenze e malattia dei pubblici dipendenti e sul lavoro part time, contenuta nel decreto legge 112 entrato in vigore il del 25 giugno, è stata spiegata dall'Inps, con messaggio 16603, anche alla luce della circolare 7 diffusa dal dipartimento della Funzione pubblica.

In linea generale, la nuova disciplina si applica nei confronti di dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile.

Certificazione della malattia

Dal 25 giugno, ogni assenza per malattia di durata superiore a dieci giorni (anche nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati medici che prorogano la diagnosi originariamente formulata) e, dal terzo evento di malattia nell'anno solare, a prescindere della dura-

ta deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Vale a dire: presidi ospedalieri e ambulatoriali del Ssn nonché dai medici di medicina generale convenzionati con il Ssn, che dovrà essere prodotto su moduli o carta intestata da cui si evince l'appartenenza del professionista soggetto che rilascia la giustificazione a una delle categorie "abilitate" e, salvo specifiche previsioni, non sarà necessario l'indicazione della diagnosi, essendo sufficiente l'indicazione della prognosi. L'Inps nel rammentare quanto già comunicato con il messaggio 15000 del 1° luglio in merito all'ampliamento della fascia oraria di reperibilità per le visite di controllo (8-13/14-20) di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e festivi, ha evidenziato che l'Amministrazione deve disporre il controllo fiscale fin dal 1° giorno di assenza, come,

d'altronde, già disciplinato dall'articolo 7, comma 2 del Ccnl del 14 febbraio 2001.

Trattamento economico

Il taglio previsto nei primi dieci giorni di assenza, durante il quale il dipendente pubblico percepirà solo il trattamento economico fondamentale, non si applica alle assenze tassativamente indicate (le norme più favorevoli sono previste a livello contrattuale): derivanti da infortunio sul lavoro; malattia dovuta a causa di servizio; ricovero ospedaliero e day hospital; dovute a gravi patologie che richiedono cure salvavita.

Infine, l'Inps ricorda che è stata modificata la disciplina relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale dei pubblici dipendenti, di cui alla legge 662/1996: l'amministrazione può non accogliere la richiesta del dipendente se la trasformazione comporta pregiudizio alla sua funzionalità.

